

P7_TA(2014)0122

Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (rifusione) (COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0151),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0080/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Parlamento greco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2013¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013²,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi³,
 - vista la lettera del 20 settembre 2013 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A7-0377/2013),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;

¹ GU C 341 del 21.11.2013, pag. 50.

² GU C 114 del 15.4.2014, pag. 42.

³ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0081

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

¹ GU C 341 del 21.11.2013, pag. 50.

² GU C 114 del 15.4.2014, pag. 42.

³ Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014.

considerando quanto segue:

- (1) Occorre apportare una serie di modifiche alla direttiva 2004/114/CE del Consiglio¹, e alla direttiva 2005/71/CE del Consiglio². È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tali direttive.
- (2) La presente direttiva dovrebbe soddisfare l'esigenza individuata nelle relazioni sull'applicazione delle due direttive³ di rimediare alle carenze rilevate, **di garantire la trasparenza e la certezza giuridica** e di offrire un quadro giuridico coerente per le diverse categorie di persone che giungono nell'Unione da paesi terzi. A tal fine dovrebbe semplificare e razionalizzare in un unico strumento le disposizioni applicabili. Nonostante le differenze, le categorie contemplate dalla presente direttiva condividono alcune caratteristiche e per questo possono essere disciplinate da un unico quadro giuridico a livello di Unione. **[Em. 1]**

¹ Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12).

² Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).

³ COM(2011)0587 definitivo e COM(2011)0901 definitivo.

- (3) È opportuno che la presente direttiva contribuisca all'obiettivo del programma di Stoccolma di ravvicinare tra loro le legislazioni nazionali relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi. L'immigrazione in provenienza dai paesi terzi apporta personale altamente qualificato, in particolare studenti e ricercatori che sono categorie sempre più richieste. Il loro ruolo nell'alimentare una risorsa cruciale dell'Unione, il capitale umano, è fondamentale in quanto permettono una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e pertanto contribuiscono agli obiettivi della strategia Europa 2020.
- (4) Le carenze individuate nelle relazioni sull'attuazione delle due direttive riguardano principalmente i requisiti di ammissione, i diritti, le garanzie procedurali, l'accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi, le disposizioni sulla mobilità all'interno dell'Unione ma anche la mancanza di armonizzazione: gli Stati membri erano infatti liberi di scegliere se applicare o meno la legislazione ad alcune categorie come i volontari, gli alunni e i tirocinanti non retribuiti. Da successive e più ampie consultazioni è inoltre emersa la necessità di garantire maggiori possibilità di ricerca di lavoro a ricercatori e studenti e maggiore protezione alle persone collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti, che non rientrano nell'ambito di applicazione degli strumenti in vigore.

- (5) Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato prevede l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi.
- (6) La presente direttiva dovrebbe inoltre favorire i contatti interpersonali e la mobilità, in quanto elementi essenziali della politica esterna dell'Unione, specialmente nei confronti dei paesi cui si applica la politica europea di vicinato e dei partner strategici dell'Unione. Dovrebbe altresì contribuire all'approccio globale in materia di migrazione e mobilità e ai relativi partenariati per la mobilità, che costituiscono un quadro concreto per il dialogo e la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi, anche agevolando e strutturando la migrazione regolare.
- (7) Le migrazioni per i motivi previsti nella presente direttiva dovrebbero generare conoscenze e competenze e promuoverne l'acquisizione. Esse costituiscono una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d'origine e per lo Stato ospitante, e ~~contribuiscono a promuovere una maggiore comprensione fra culture~~ ***rafforzando nel contempo i legami culturali e arricchendo la diversità culturale.*** [Em. 3]

- (8) La presente direttiva dovrebbe promuovere l'Unione come polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione e favorirla nella competizione mondiale per i talenti, ***conducendo in tal modo a un aumento della sua competitività globale e dei suoi tassi di crescita e creando nel contempo posti di lavoro che contribuiscano più ampiamente alla crescita del PIL.*** Aprire l'Unione ai cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi ai fini della ricerca è inoltre uno degli obiettivi dell'iniziativa "Unione dell'innovazione". Creare un mercato del lavoro aperto per ricercatori dell'Unione e dei paesi terzi è d'altra parte uno degli obiettivi fondamentali dello Spazio europeo della ricerca (SER), uno spazio unificato caratterizzato dalla libera circolazione di ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologia.

[Em. 4]

- (9) È opportuno agevolare l'ammissione dei ricercatori mediante una procedura di ammissione indipendente dal loro rapporto giuridico con l'istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno o al visto per soggiorno di lunga durata . Tale procedura si fonda sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione, attribuendo ai primi un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l'ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nell'Unione , pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di politica di immigrazione. Gli istituti di ricerca preventivamente autorizzati dagli Stati membri dovrebbero poter firmare con un cittadino di un paese terzo, ai fini della realizzazione di un progetto di ricerca, convenzioni di accoglienza, sulla cui base gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno.
- (10) Dal momento che gli sforzi per raggiungere l' obiettivo di investire il 3% del PIL nella ricerca riguardano in gran parte il settore privato e che quest'ultimo dovrà quindi assumere più ricercatori negli anni futuri, gli istituti di ricerca che possono essere autorizzati ai sensi della presente direttiva dovrebbero appartenere sia al settore pubblico sia a quello privato.

- (11) Al fine di rendere l'Unione più interessante per i ricercatori *e gli studenti* cittadini di paesi terzi, i familiari dei ricercatori *e degli studenti*, quali definiti nella direttiva 2003/86/CE del Consiglio¹, dovrebbero essere ammessi insieme a loro. Essi dovrebbero beneficiare di misure a favore della mobilità all'interno dell'Unione e avere accesso al mercato del lavoro.
[Em. 5]
- (12) Laddove opportuno, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a considerare i dottorandi alla stregua dei ricercatori.
- (13) È opportuno che l'attuazione della presente direttiva non favorisca la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell'ambito di un partenariato con il paese di origine, si dovrebbero prendere misure volte a favorire il reinserimento dei ricercatori nel paese di origine nell'ottica di una politica migratoria globale.

¹ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

- (14) Per promuovere l'Europa nel suo insieme come centro di eccellenza a livello mondiale per gli studi e la formazione, è opportuno migliorare, *semplificare e agevolare* le condizioni di ingresso e soggiorno di coloro che intendono entrare nell'Unione per tali scopi, in linea con gli obiettivi del Progetto per la modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore in Europa¹, in particolare nel quadro dell'internazionalizzazione dell'insegnamento superiore europeo. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia *in vista di norme più favorevoli per i cittadini di paesi terzi* fa parte di questo impegno.
- [Em. 6]

¹ COM(2011)0567 definitivo.

- (15) L'estensione e l'approfondimento del processo di Bologna avviato con la dichiarazione di Bologna¹ hanno comportato una progressiva convergenza dei sistemi di insegnamento superiore nei paesi partecipanti, e non solo in essi: le autorità nazionali hanno sostenuto la mobilità degli studenti e del personale accademico e gli istituti di istruzione superiore hanno inserito tale mobilità nei loro programmi. Occorre ora riflettere questa evoluzione migliorando le disposizioni a favore della mobilità degli studenti all'interno dell'Unione. Rendere l'insegnamento superiore europeo attraente e competitivo è uno degli obiettivi della dichiarazione di Bologna. Il processo di Bologna ha condotto alla creazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore, e la razionalizzazione del settore ha reso più interessante la prospettiva di studiare in Europa per gli studenti cittadini di paesi terzi. ***La partecipazione di numerosi paesi terzi al processo di Bologna e ai programmi di mobilità degli studenti dell'Unione rende essenziale l'introduzione di norme armonizzate e semplificate in materia di mobilità per i cittadini dei paesi interessati.*** [Em. 7]
- (16) La durata e altre condizioni inerenti ai corsi propedeutici per gli studenti a cui si applica la presente direttiva dovrebbero essere determinate dagli Stati membri in conformità delle legislazioni nazionali.

¹ Dichiarazione congiunta dei ministri europei dell'Istruzione del 19 giugno 1999.

- (17) La prova dell'accettazione dello studente da parte di un istituto di insegnamento superiore potrebbe consistere, ad esempio, in una lettera o un certificato di iscrizione.
- (18) Nella valutazione delle risorse sufficienti si dovrebbe tener conto delle fellowships.
- (19) Gli Stati membri potevano decidere se applicare o meno la direttiva 2004/114/CE a alunni, volontari e tirocinanti non retribuiti; occorre ora includere tali categorie nell'ambito di applicazione della presente direttiva, al fine di agevolare l'ingresso e il soggiorno e di garantirne i diritti. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi alle persone collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti, per garantirne i diritti legali e la protezione.
- (20) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai tirocinanti retribuiti che vengono a lavorare nell'Unione nel quadro di un trasferimento intrasocietario, in quanto rientrano nell'ambito di applicazione della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].

- (21) Poiché attualmente a livello dell'Unione non esiste un quadro giuridico relativo ai cittadini di paesi terzi collocati alla pari che ne garantisca un equo trattamento, è opportuno introdurre disposizioni che affrontino le esigenze specifiche di questo gruppo particolarmente vulnerabile. Occorre che la presente direttiva stabilisca condizioni che siano rispettate sia dalle persone collocate alla pari sia dalla famiglia ospitante, in particolare per quanto riguarda l'accordo tra le parti che ricomprenda anche elementi quali la somma di denaro corrisposta per le piccole spese¹.
- (22) A coloro che rispettano tutti i requisiti generali e specifici per l'ammissione, gli Stati membri dovrebbero rilasciare un'autorizzazione, cioè un visto per soggiorno di lunga durata e/o un permesso di soggiorno, entro i termini previsti, ***il che non dovrebbe essere ostacolato o impedito da requisiti addizionali***. Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno valido soltanto sul suo territorio dovrebbe, se sussistono tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, concedere al cittadino di paese terzo interessato i visti richiesti. **[Em. 8]**
- (23) Nelle autorizzazioni occorre indicare lo status del cittadino di paese terzo interessato e i rispettivi programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità. Gli Stati membri possono fornire informazioni supplementari su supporto cartaceo o elettronico, purché ciò non equivalga a imporre condizioni aggiuntive.

¹ Accordo europeo del Consiglio d'Europa sul collocamento alla pari, articolo 8.

- (24) I diversi periodi di durata delle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva dovrebbero riflettere la natura specifica del soggiorno di ciascuna categoria.
- (25) ***Ai fini della presente direttiva***, gli Stati membri ~~possono imporre ai richiedenti il pagamento di~~ ***dovrebbero considerare la possibilità di esentare i cittadini di paesi terzi dalle tasse per il trattamento delle domande di autorizzazione. Tali di accesso e residenza. Qualora gli Stati membri richiedessero il pagamento di tasse, queste dovrebbero essere proporzionate allo scopo del soggiorno e non dovrebbero ostacolare il perseguimento degli obiettivi della direttiva. [Em. 9]***
- (26) I diritti accordati ai cittadini di paesi terzi in virtù della presente direttiva non dovrebbero dipendere dalla la forma, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno, che assume l'autorizzazione.
- (27) Il termine ammissione copre l'ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro, ai fini previsti dalla presente direttiva.
- (28) L'ammissione può essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare l'ammissione potrebbe essere rifiutata qualora lo Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale in un caso individuale, , che il cittadino di paese terzo interessato costituisca una potenziale minaccia per l'ordine pubblico; ~~o la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.~~ ***[Em. 10]***

- (29) In caso di dubbio sui motivi della domanda di ammissione, gli Stati membri possono esigere tutte le prove necessarie per valutarne la coerenza, in particolare in base agli studi o alla formazione che il richiedente intende svolgere, al fine di lottare contro gli abusi e l'uso improprio della procedura stabilita dalla presente direttiva.
- (30) È opportuno che le autorità nazionali informino i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi negli Stati membri in virtù della presente direttiva, della decisione presa in merito alla loro domanda. Tale informazione dovrebbe essere comunicata per iscritto quanto prima e comunque entro ~~60~~ **30** giorni dalla data di presentazione della domanda ~~ed entro 30 giorni per i ricercatori e gli studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità.~~ ***È opportuno che gli Stati membri comunichino quanto prima al richiedente di quali ulteriori informazioni essi necessitano ai fini del trattamento della domanda. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda un ricorso amministrativo avverso una decisione negativa, è opportuno che le autorità nazionali informino il richiedente della loro decisione entro 30 giorni a partire dalla data di presentazione del ricorso. [Em. 11]***

- (31) Si deve agevolare la mobilità all'interno dell'Unione di ricercatori, studenti e tirocinanti retribuiti cittadini di paesi terzi . Per i ricercatori, è opportuno che la presente direttiva migliori le disposizioni relative al periodo durante il quale l'autorizzazione concessa dal primo Stato membro dovrebbe coprire i soggiorni in un secondo Stato membro senza la necessità di una nuova convenzione di accoglienza. Occorre inoltre introdurre miglioramenti per quanto concerne la situazione degli studenti e la nuova categoria dei tirocinanti retribuiti, autorizzandoli a soggiornare in un secondo Stato membro per periodi di durata compresa fra tre e sei mesi, purché rispettino le condizioni generali previste dalla presente direttiva. Ai cittadini di paesi terzi tirocinanti che entrano nell'Unione in qualità di persone trasferite all'interno di una società, devono applicarsi disposizioni specifiche sulla mobilità all'interno dell'Unione a seconda della natura del loro trasferimento, in conformità della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].

- (32) È opportuno che le norme dell'Unione sull'immigrazione e i programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità si completino maggiormente. I ricercatori e, gli studenti, *i volontari e i tirocinanti* cittadini di paesi terzi ~~che beneficiano di tali programmi~~ dovrebbero avere il diritto di spostarsi ~~negli~~ **in altri** Stati membri ~~previsti~~ sulla base dell'autorizzazione accordata dal primo Stato membro, ~~a condizione che rendano noto l'elenco completo di tali Stati membri prima di entrare nell'Unione.~~ Tale autorizzazione dovrebbe consentire loro di esercitare la mobilità senza bisogno di fornire alcuna informazione aggiuntiva, né di espletare altre procedure di domanda. ~~Gli Stati membri sono incoraggiati ad agevolare la mobilità dei volontari cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione, se i programmi di volontariato riguardano più di uno Stato membro.~~ [Em. 12]
- (33) Per permettere agli studenti cittadini di paesi terzi di coprire meglio parte del costo dei loro studi, dovrebbe essere consentito loro ~~un più ampio~~ **pieno** accesso al mercato del lavoro alle condizioni fissate dalla presente direttiva, ~~cioè per un minimo di 20 ore alla settimana.~~ Il principio dell'accesso degli studenti al mercato del lavoro dovrebbe ~~costituire la~~ **applicarsi come** regola generale; tuttavia, in circostanze eccezionali, gli Stati membri dovrebbero poter valutare la situazione del mercato nazionale del lavoro, purché ciò non rischi di negare interamente il diritto di lavorare. [Em. 13]

- (34) Al fine di garantire in futuro una forza lavoro altamente qualificata, ~~è opportuno che gli Stati membri autorizzino gli~~ ***e di rispettare e attribuire valore al lavoro e al contributo generale degli*** studenti che si laureano nell'Unione, ***è opportuno che gli Stati membri autorizzino tali studenti*** a rimanere sul loro territorio con l'intenzione di individuare opportunità di lavoro o di avviare un'impresa, per 12 mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione iniziale. È inoltre opportuno che accordino la medesima autorizzazione ai ricercatori a completamento del progetto di ricerca come definito nella convenzione di accoglienza. Ciò non deve corrispondere a un diritto automatico ad accedere al mercato del lavoro o ad avviare un'impresa. Può essere chiesto a tali persone di fornire prove conformemente all'articolo 24. **[Em. 14]**
- (35) Le disposizioni della presente direttiva non incidono sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ammissione di cittadini di paesi terzi a scopo di lavoro.

- (36) Per rendere l'Unione più attraente per ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi, è importante assicurarne l'equo trattamento ai sensi dell'articolo 79 del trattato. Tali gruppi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in virtù della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Ai ricercatori cittadini di paesi terzi è opportuno riconoscere, oltre ai diritti concessi in virtù della direttiva 2011/98/UE, i diritti più favorevoli alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio². Quest'ultimo accorda infatti agli Stati membri la possibilità di limitare la parità di trattamento in alcuni settori della sicurezza sociale, tra cui le prestazioni familiari, e tale limitazione rischia di nuocere ai ricercatori. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro ospitante conceda *a studenti*, alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi l'accesso al mercato del lavoro, questi dovrebbero godere della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto concerne l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura. **[Em. 15]**

¹ Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

- (37) La presente direttiva dovrebbe lasciare del tutto impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio¹.
- (38) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.
- (39) Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.
- (40) Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti delle misure nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

¹ Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

- (41) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, cioè determinare le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o retribuito, volontariato o collocamento alla pari, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni o effetti essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (42) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano messe a disposizione del grande pubblico, in particolare su Internet, informazioni quanto più complete possibile e regolarmente aggiornate sugli istituti di ricerca, autorizzati ai sensi della presente direttiva, con cui i ricercatori possono stipulare convenzioni di accoglienza, e sulle condizioni e procedure di ingresso e di soggiorno sul rispettivo territorio nazionale a fini di ricerca, quali definite dalla presente direttiva, nonché informazioni sugli istituti di cui alla presente direttiva, sui programmi di studio cui possono iscriversi i cittadini di paesi terzi, e sui requisiti e le procedure in materia di ingresso e soggiorno nel rispettivo territorio a questi fini.

- (42 bis) Ogni Stato membro ha l'obbligo di informare i cittadini di paesi terzi delle norme applicabili al loro caso specifico, così da garantire la trasparenza e la certezza giuridica e, in tal modo, incoraggiarli a venire nell'Unione. Tutte le informazioni pertinenti alla procedura, compresa la documentazione generale riguardante gli studi e i programmi di scambio o di ricerca, come anche le informazioni specifiche relative ai diritti e agli obblighi dei richiedenti, dovrebbero quindi essere fornite in un modo facilmente accessibile e comprensibile per i cittadini di paesi terzi. [Em. 16]***
- (43) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea , e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]
- (44) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea , la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione .

- (45) È opportuno che l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.
- (46) La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva definisce:

- a) le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a 90 giorni , per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito , volontariato o collocamento alla pari;
- b) le condizioni di ingresso e soggiorno di studenti e tirocinanti retribuiti che siano cittadini di paesi terzi, per un periodo superiore a 90 giorni in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo accorda loro un'autorizzazione sulla base della presente direttiva;
- c) le condizioni di ingresso e soggiorno di ricercatori che siano cittadini di paesi terzi, in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo accorda loro un'autorizzazione sulla base della presente direttiva.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito o non retribuito, volontariato o collocamento alla pari.
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:
 - a) che si trovino in uno Stato membro in qualità di richiedenti asilo, ovvero siano tutelati da forme di protezione sussidiaria o da programmi di protezione temporanea;
 - b) la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto;
 - c) che siano familiari di cittadini dell'Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione;
 - d) titolari dello status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro, a norma della direttiva del Consiglio 2003/109/CE del 25 novembre 2003¹, qualora esercitino il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale;

¹ GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

- e) che abbiano la qualifica di lavoratori autonomi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro interessato;
- f) che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e paesi terzi;
- g) che entrano nell'Unione in qualità di tirocinanti nell'ambito di un trasferimento intrasocietario in virtù della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

- a) "cittadino di paese terzo", chi non sia cittadino dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato;

- b) "ricercatore", un cittadino di paese terzo in possesso di un titolo di studi superiori appropriato che dia accesso a programmi di dottorato, il quale è selezionato da un istituto di ricerca per svolgere un progetto di ricerca che richiede di norma il suddetto titolo;
- c) "studente", il cittadino di paese terzo che sia stato accettato da un istituto di insegnamento superiore e che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per seguire, quale attività principale, un programma di studi a tempo pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato membro, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di insegnamento superiore, che può comprendere un corso propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità della legislazione nazionale;
- d) "alunno", il cittadino di paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per frequentare un programma riconosciuto di istruzione secondaria, nell'ambito di un programma di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione a tal fine riconosciuta dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;

- e) "tirocinante non retribuito", il cittadino di paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione non retribuita, in conformità della legislazione nazionale di quest'ultimo ;
- f) "tirocinante retribuito", il cittadino di paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione in contropartita della quale percepisce una retribuzione, in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro interessato;
- g) "volontario", il cittadino di paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro per partecipare a un programma riconosciuto di volontariato;
- g bis) *"fornitore di volontariato", l'organizzazione responsabile del programma di volontariato cui il cittadino di paese terzo è assegnato. Le organizzazioni e i gruppi di questo tipo sono indipendenti e autonomi come altre entità no profit, segnatamente le autorità pubbliche. Essi sono attivi sulla scena pubblica e la loro attività mira, almeno in parte, a contribuire al bene pubblico¹; [Em. 17]***

¹

Comunicazione della Commissione sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa, COM(1997)0241.

- h) "programma di volontariato", un programma di iniziative solidali concrete, basato su un programma riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione che persegue obiettivi di interesse generale *per una causa no profit*; [Em. 18]
- i) "persona collocata alla pari", il cittadino di paese terzo che sia temporaneamente ospitato da una famiglia sul territorio di uno Stato membro ~~in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini~~, allo scopo di migliorare le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza del paese ospitante *in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini*; [Em. che non concerne tutte le versioni linguistiche]
- j) "ricerca", lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la conoscenza dell'essere umano , della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
- k) "istituto di ricerca", qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca, autorizzato ai fini della presente direttiva da uno Stato membro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa di quest'ultimo;

- l) "istituto di insegnamento ", un istituto pubblico o privato riconosciuto dallo Stato membro ospitante e/o il cui programma di studi sia riconosciuto in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa , sulla base di criteri trasparenti, per gli scopi stabiliti nella presente direttiva;
- l bis) "ente ospitante", l'istituto di insegnamento, l'istituto di ricerca, l'impresa o l'istituto di formazione professionale, l'organizzazione che effettua scambi di alunni o l'organizzazione responsabile del programma di volontariato cui il cittadino di paese terzo è assegnato, indipendentemente dalla sua forma giuridica, istituito in conformità del diritto nazionale nel territorio di uno Stato membro; [Em. 20]*
- l ter) "famiglia ospitante", la famiglia che accoglie temporaneamente la persona collocata alla pari consentendole di dividerne la vita familiare quotidiana nel territorio di uno Stato membro in base a un accordo concluso tra la famiglia ospitante e la persona collocata alla pari; [Em. 21]*
- m) "retribuzione", il pagamento, in qualsiasi forma, ricevuto in contropartita delle prestazioni effettuate e considerato in forza della legislazione nazionale o della prassi consolidata quale elemento costitutivo di un rapporto di lavoro;

- n) "lavoro", l'esercizio di attività comprendenti ~~qualsiasi~~ **una** forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o ***dal contratto collettivo applicabile o*** conformemente a una prassi consolidata per conto e sotto la direzione e la supervisione di un datore di lavoro; [Em. 22]
- n bis) "datore di lavoro", qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale o sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro;* [Em. 23]
- n ter) "familiari", i cittadini di paesi terzi definiti all'articolo 4 della direttiva 2003/86/CE;* [Em. 24]
- o) "primo Stato membro", lo Stato membro che per primo concede a un cittadino di paese terzo un'autorizzazione in forza della presente direttiva;
- p) "secondo Stato membro", qualsiasi Stato membro diverso dal primo Stato membro;
- q) "programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità", programmi finanziati dall'Unione che promuovono la mobilità dei cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione;

- r) "autorizzazione", un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002, oppure un visto per soggiorno di lunga durata;
- s) "visto per soggiorno di lunga durata", l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell'articolo 18 della convenzione Schengen o rilasciata conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza:
 - a) di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra l'Unione , o l'Unione e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più paesi terzi dall'altra; oppure
 - b) di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica per quanto riguarda gli articoli **16, 17, 18, 19, 20**, 21, 22, 23, 24, 25 e, **26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34**, specialmente nell'ambito di partenariati per la mobilità. **[Em. 25]**

CAPO II

AMMISSIONE

Articolo 5

Principio

1. L'ammissione di un cittadino di paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all'esame della documentazione comprovante che egli ottempera ai requisiti di cui all'articolo 6 e, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 14.
2. Una volta soddisfatti tutti i requisiti generali e specifici per l'ammissione, i richiedenti hanno diritto a un visto per soggiorno di lunga durata e/o a un permesso di soggiorno. Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno valido soltanto sul suo territorio e non altrove, ove siano rispettati tutti i requisiti per l'ammissione previsti dalla presente direttiva, concede al cittadino di paese terzo interessato il visto richiesto.

Articolo 6
Requisiti generali

Il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per i motivi previsti dalla presente direttiva deve:

- a) presentare un titolo di viaggio valido a norma della legislazione nazionale; gli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità del titolo di viaggio sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto;
- b) ove non abbia raggiunto la maggiore età ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, presentare l'autorizzazione dei genitori o un'autorizzazione equivalente per il soggiorno in questione;
- c) essere coperto da un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini del suo paese nello Stato membro in questione;
- d) non essere considerato *constituire* una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica; **[Em. 26]**
- e) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per l'esame della domanda in base all'articolo 31;

- f) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al ritorno, fatto salvo l'esame specifico di ogni singolo caso. ***L'esibizione di tali prove non è necessaria se il cittadino di paese terzo interessato può dimostrare che beneficia di una sovvenzione o di una borsa di studio, che ha ottenuto da una famiglia ospitante un impegno di presa a carico o ha ricevuto un'offerta di lavoro stabile, oppure che un'organizzazione che si occupa di scambi di alunni o di programmi di volontariato si dichiara responsabile del sostentamento dell'alunno o del volontario durante l'intero periodo del suo soggiorno nello Stato membro in questione. [Em. 27]***

Articolo 7

Requisiti specifici per i ricercatori

1. Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 6, il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per motivi di ricerca deve soddisfare anche i seguenti requisiti:
 - a) presentare una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2;

- b) all'occorrenza, presentare una dichiarazione di presa in carico rilasciata dall'istituto di ricerca conformemente all'articolo 9, paragrafo 3.
2. Gli Stati membri possono verificare i termini su cui è basata e conclusa la convenzione di accoglienza.
 3. Una volta espletate con esito positivo le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul territorio dello Stato membro per l'esecuzione della convenzione di accoglienza.
 4. La domanda di un cittadino di paese terzo che intende svolgere una ricerca nell'Unione è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino in questione soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso.
 5. Gli Stati membri ~~possono accettare~~ **esaminano**, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino di paese terzo si trova già sul loro territorio. **[Em. 28]**
 6. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di autorizzazione debbano essere presentate dal ricercatore o dall'istituto di ricerca interessato.

Articolo 8

Autorizzazione degli istituti di ricerca

1. Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati a tal fine dallo Stato membro interessato.
2. L'autorizzazione degli istituti di ricerca è conforme alle procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa nazionale degli Stati membri. Le domande di autorizzazione sono presentate dagli istituti sia pubblici sia privati secondo tali procedure e in base ai loro compiti statutari o, nel caso, al loro oggetto sociale e previa prova che essi conducono attività di ricerca.

L'autorizzazione è rilasciata a un istituto di ricerca per un periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione per un periodo più breve.

3. Gli Stati membri possono richiedere all'istituto di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto in base al quale, se un ricercatore rimane irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, il suddetto istituto si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell'istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza.
4. Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in questione, l'istituto autorizzato trasmetta alle autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri conferma che i lavori sono stati effettuati nell'ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui tale convenzione di accoglienza è stata firmata sulla base dell'articolo 9.
5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro pubblicano e aggiornano gli elenchi degli istituti di ricerca autorizzati ai fini della presente direttiva ogniqualvolta tali elenchi vengono modificati .

6. Uno Stato membro può, tra l'altro, rifiutarsi di rinnovare o decidere di revocare l'autorizzazione se l'istituto di ricerca non soddisfa più le condizioni previste nei paragrafi 2, 3 e 4, o qualora l'autorizzazione sia stata ottenuta con la frode o l'istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di paese terzo in modo negligente o fraudolento. Laddove l'autorizzazione sia stata rifiutata o revocata, all'istituto interessato può essere vietato chiedere una seconda autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di revoca o non rinnovo.
7. Gli Stati membri possono stabilire nella rispettiva legislazione nazionale le conseguenze della revoca dell'autorizzazione, o del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di accoglienza in vigore, concluse conformemente all'articolo 9, e le conseguenze per i permessi di soggiorno dei ricercatori interessati.

Articolo 9

Convenzione di accoglienza

1. L'istituto di ricerca che desidera accogliere un ricercatore firma con il ricercatore una convenzione di accoglienza purché siano rispettate le condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

La convenzione di accoglienza contiene almeno i seguenti elementi:

- a) il titolo e lo scopo del progetto di ricerca;
- b) l'impegno del ricercatore a completare il progetto di ricerca;
- c) la conferma dell'istituto che si impegna a ospitare il ricercatore affinché questi possa completare il progetto di ricerca;
- d) le date d'inizio e di fine del progetto di ricerca;
- e) informazioni sul rapporto giuridico tra l'istituto di ricerca e il ricercatore;
- f) informazioni sulle condizioni di lavoro del ricercatore.

2. Un istituto di ricerca può firmare una convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il progetto di ricerca è stato accettato dagli organi competenti dell'istituto dopo una verifica dei seguenti elementi:

- i) l'oggetto della ricerca, la durata e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione;
- ii) i titoli del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio conformemente all'articolo 2, lettera b);

3. In seguito alla firma della convenzione di accoglienza, l'istituto di ricerca può essere tenuto, conformemente alla legislazione nazionale, a rilasciare al ricercatore una dichiarazione individuale di presa in carico delle spese di cui all'articolo 8, paragrafo 3.
4. La convenzione di accoglienza decade automaticamente se il ricercatore non è ammesso o quando termina il rapporto giuridico che lo lega all'istituto di accoglienza.
5. Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione di accoglienza, l'istituto di ricerca ne informa prontamente l'autorità designata a tal fine dagli Stati membri.

Articolo 10

Requisiti specifici per gli studenti

1. Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 6, il cittadino di paesi terzi che chiede di essere ammesso per motivi di studio deve soddisfare anche a seguenti requisiti:
 - a) dimostrare di essere stato accettato da un istituto di insegnamento superiore per seguire un programma di studi;
 - b) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento della tassa di iscrizione all'istituto;
 - c) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto.
2. Per gli studenti che beneficiano automaticamente di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato per il fatto di essersi iscritti a un istituto, si presume soddisfatto il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 11

Requisiti specifici per gli alunni

Il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso a un programma di scambio di alunni deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, i seguenti requisiti:

- a) aver raggiunto l'età minima e non avere superato l'età massima fissate dallo Stato membro interessato;
- b) esibire la prova della sua accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria;
- c) dimostrare di partecipare a un programma riconosciuto di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione riconosciuta a tal fine dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;
- d) comprovare che l'organizzazione promotrice del programma di scambio di alunni si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l'intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, il costo degli studi, le spese sanitarie e le spese per il viaggio di ritorno;

e) alloggiare durante l'intero soggiorno in una famiglia che risponda alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e che sia selezionata conformemente alle regole del programma di scambio cui partecipa l'alunno.

~~2. Gli Stati membri possono limitare l'ammissione di alunni che partecipano a un programma di scambio ai cittadini di paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini.~~

[Em. 29]

Articolo 12

Requisiti specifici per i tirocinanti *non retribuiti o retribuiti* [Em. 30]

1. Il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso quale tirocinante non retribuito o retribuito deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, anche i seguenti requisiti:

a) *fornire la prova di* aver stipulato una convenzione di formazione *o un contratto di lavoro*, eventualmente ~~approvata~~ *approvati* dall'autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa; [Em. 31]

- b) ~~dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere un'istruzione o qualifiche o esperienze professionali di rilievo conseguite in precedenza, tali da consentirgli di beneficiare dell'esperienza di lavoro; [Em. 32]~~
- c) se richiesto dallo Stato membro, beneficiare di una formazione linguistica di base, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio.

La convenzione di cui alla lettera a) descrive il programma di formazione, ne specifica la durata, indica le condizioni alle quali il tirocinante è controllato nello svolgere il programma, l'orario di lavoro, il rapporto giuridico con l'ente ospitante e, se il tirocinante è retribuito, la retribuzione corrisposta.

2. Gli Stati membri possono richiedere all'ente ospitante di dichiarare che il cittadino di paese terzo in questione non colma un posto in organico.

Articolo 13

Requisiti specifici per i volontari

Il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso quale volontario deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, i seguenti requisiti:

- a) esibire una convenzione stipulata con l'organizzazione promotrice del programma/*progetto* di volontariato prescelto nello Stato membro interessato, in cui siano ~~specificate~~ *specificati il titolo, lo scopo e le date di inizio e di fine del progetto di volontariato*, le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, se del caso, la formazione che riceverà quale ausilio allo svolgimento delle sue mansioni; **[Em. 33]**
- b) comprovare che l'organizzazione promotrice del programma di volontariato ha sottoscritto un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
- c) e, se lo Stato membro ospitante lo richiede specificamente, ricevere una formazione di base sulla lingua, la storia e le strutture politiche e sociali di tale Stato membro.

Articolo 14

Requisiti specifici per le persone collocate alla pari

Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 6, il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per un collocamento alla pari deve soddisfare anche i seguenti requisiti:

- a) avere un'età non inferiore a 17 anni e, tranne in casi giustificati singolarmente, non superiore a 30 anni;
- b) comprovare che la famiglia ospitante si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l'intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di vitto e alloggio, le prestazioni in caso di malattia, maternità o incidente; **[Em. 34]**
- c) esibire la convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi della persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, accordi ~~che le permettano di frequentare corsi e la~~ ***sulle ore da dedicare alla partecipazione ai quotidiani impegni familiari, indicando il numero massimo di ore giornaliere che possono essere dedicate alla partecipazione a tali impegni, inclusa la concessione di almeno un intero giorno libero a settimana, e che le permettano di frequentare corsi.*** **[Em. 35]**

CAPO III
AUTORIZZAZIONI E DURATA DEL SOGGIORNO

Articolo 15
Autorizzazioni

I visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno recano i titoli "ricercatore", "studente", "volontario", "tirocinante retribuito", "tirocinante non retribuito" o "persona collocata alla pari". Per ricercatori e studenti cittadini di paesi terzi che entrano nell'Unione in base a uno specifico programma dell'Unione comprendente misure sulla mobilità, l'autorizzazione indica il programma in questione.

Dopo il rilascio di un'autorizzazione e la concessione di un visto, l'ente ospitante è registrato in un sistema di accreditamento al fine di agevolare le future procedure di domanda. [Em. 36]

Articolo 16
Durata del soggiorno

1. Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione per ricercatori valida per un periodo minimo di un anno e la rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 9. Se la durata prevista del progetto di ricerca è inferiore a un anno, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del progetto.

2. Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione per studenti valida per un periodo minimo di un anno *o per l'intera durata dei loro studi se superiore a un anno e, se del caso*, e la rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 10. ~~Se la durata prevista degli studi è inferiore a un anno, l'autorizzazione è rilasciata per la durata degli studi.~~ [Em. 37]
3. Per gli alunni e le persone collocate alla pari, gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione valida per *l'intera durata del programma di scambio di alunni o della convenzione stipulata tra la famiglia ospitante e la persona collocata alla pari* per un periodo massimo di un anno. [Em. 38]
4. Il periodo di validità di un'autorizzazione rilasciata ad un tirocinante corrisponde alla durata del tirocinio o ad un periodo massimo di un anno. In casi eccezionali, può essere prorogata una sola volta in forma di permesso ed esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa, purché il titolare continui ad ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 6 e 12 .

5. Ai volontari è rilasciata un'autorizzazione valida per un periodo massimo di un anno. In circostanze eccezionali, se la durata del programma prescelto è superiore ad un anno, la validità dell'autorizzazione richiesta può corrispondere al periodo in questione.
6. Laddove gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno sulla base di un visto per soggiorno di lunga durata, è rilasciato un permesso di soggiorno alla prima proroga del soggiorno iniziale. Se la validità del visto per soggiorno di lunga durata è inferiore alla durata autorizzata del soggiorno, il visto è sostituito prima della scadenza da un permesso di soggiorno, senza ulteriori formalità.

Articolo 17

Informazioni aggiuntive

Gli Stati membri possono fornire informazioni aggiuntive circa il soggiorno del cittadino di paese terzo, quali l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore o lo studente ~~intende recarsi~~ ***ha dichiarato di volersi recare a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a)***, in formato cartaceo, oppure memorizzare tali dati in formato elettronico, come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 16, del suo allegato. **[Em. 39]**

CAPO IV

Motivi di rifiuto, revoca o mancato rinnovo delle autorizzazioni

Articolo 18

Motivi di rifiuto di ~~una domanda~~ **un'autorizzazione**

1. Gli Stati membri ~~respingono una domanda~~ **rifiutano un'autorizzazione** nei seguenti casi:
 - a) se non ricorrono i requisiti generali di cui all'articolo 6 o i requisiti specifici applicabili di cui all'articolo 7 e agli articoli da 10 a 16;
 - b) se i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
 - e) ~~se l'ente ospitante o l'istituto di insegnamento è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;~~
 - d) ~~se l'ente ospitante è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;~~

~~e) se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare.~~

2. Gli Stati membri possono respingere una domanda se risulta che l'ente ospitante ha deliberatamente soppresso, nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della domanda, i posti di lavoro che cerca di coprire attraverso la nuova domanda. ***rifiutare un'autorizzazione nei seguenti casi:***

- a) se l'ente ospitante è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;***
- b) se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare.***

- c) se l'ente ospitante o l'istituto di insegnamento è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente. [Em. 40]*

Articolo 19

Motivi di revoca *o di mancato rinnovo* di un'autorizzazione

1. Gli Stati revocano *o si rifiutano di rinnovare* un'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) se il titolare non soddisfa più i requisiti generali di cui all'articolo 6 o i requisiti specifici applicabili di cui all'articolo 7 e agli articoli da 10 a 14 o 16;*
 - ab) se l'autorizzazione e i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;*
 - ~~b) se il cittadino di paese terzo soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto l'autorizzazione;~~
 - ~~e) se l'ente ospitante è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;~~

2. ***Gli Stati possono revocare o rifiutare di rinnovare un'autorizzazione nei seguenti casi:***

- da)*** se l'ente ospitante non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente. ***Qualora ciò si verifichi durante un corso di studi, è opportuno fornire allo studente il tempo sufficiente per trovare un corso equivalente che gli permetta di completare i propri studi;***
- eb)*** se ~~la famiglia~~ ***l'ente*** ospitante o ~~l'eventuale organizzazione intermedia~~ ***l'ente*** coinvolta nel collocamento alla pari è stata ***stato*** oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare ***a causa di lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;***
- c)*** ***se l'ente ospitante è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;***

- d) *se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare;*
- e) *se il cittadino di paese terzo soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto l'autorizzazione;*
- f) *per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 ~~o se lo studente in questione non compie;~~*
- g) *per quanto riguarda gli studenti, se non compiono progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale. **Lo Stato membro interessato può revocare o rifiutare il rinnovo di un'autorizzazione per questo motivo solo mediante una decisione recante ragioni specifiche basate sulla valutazione dell'istituto di insegnamento, che deve essere consultato sui progressi dello studente, salvo quando l'istituto manchi di rispondere a una richiesta di parere entro un periodo di tempo ragionevole;***

~~2.~~ Gli Stati membri possono revocare un'autorizzazione ~~h)~~ per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. *I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si fondano esclusivamente sulla condotta personale del cittadino di paese terzo interessato. I motivi di sanità pubblica si basano su un'analisi obiettiva dei rischi reali e non sono applicati in modo discriminatorio rispetto a quanto avviene per i cittadini dello Stato membro interessato.*

2 bis. Quando uno Stato membro revoca un'autorizzazione in base a uno dei motivi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c), il cittadino di paese terzo ha il diritto di rimanere sul territorio dello Stato membro se trova un altro ente ospitante o un'altra famiglia ospitante al fine di completare gli studi o la ricerca o per un altro scopo per il quale è stata concessa l'autorizzazione. [Em. 41]

Articolo 20

Motivi di non rinnovo di un'autorizzazione

1. ~~Gli Stati membri possono rifiutare di rinnovare un'autorizzazione nei seguenti casi:~~
 - a) ~~se l'autorizzazione e i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;~~
 - b) ~~se risulta che il titolare non soddisfa più i requisiti generali per l'ingresso e il soggiorno previsti all'articolo 6 e i requisiti specifici applicabili di cui agli articoli 7, 9 e 10;~~
 - e) ~~per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale.~~
2. ~~Gli Stati membri possono rifiutare di rinnovare un'autorizzazione per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. [Em. 42]~~

CAPO V

DIRITTI

Articolo 21

Parità di trattamento

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, *lettere a) e b)*, della direttiva 2011/98/UE, i ricercatori *e gli studenti* cittadini di paesi terzi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante *per quanto riguarda l'istruzione, la formazione professionale e* settori della sicurezza sociale, comprese le prestazioni familiari, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 . **[Em. 43]**
2. *Studenti*, alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari, che siano o meno autorizzati a lavorare conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, hanno diritto alla parità di trattamento per quanto concerne l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura, a eccezione delle procedure per ottenere un alloggio previste dalla normativa nazionale. **[Em. 44]**

2 bis. *I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e sono autorizzati a entrare e soggiornare sul territorio di uno Stato membro sulla base di un visto per soggiorno di lunga durata hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in relazione ai diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. [Em. 45]*

Articolo 22

Insegnamento impartito da ricercatori

I ricercatori ammessi ai sensi della presente direttiva possono insegnare a norma della legislazione nazionale. Gli Stati membri possono fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento.

Articolo 23

Attività economiche degli studenti

1. Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi, fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività prescelta nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto lavoratore subordinato e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro ospitante, ***ma non in un modo sistematico tale da determinare un'esclusione degli studenti dal mercato del lavoro.*** [Em. 46]

2. Se necessario, gli Stati membri accordano agli studenti e/o ai datori di lavoro un'autorizzazione preliminare in conformità della legislazione nazionale.
3. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di 20 ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.
4. Gli Stati membri possono imporre agli studenti, eventualmente come requisito preliminare, l'obbligo di dichiarare l'esercizio di un'attività economica a un'autorità designata dallo Stato membro interessato. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro.

Articolo 24

Ricerca di lavoro e imprenditorialità di ricercatori e studenti

- 1.** Dopo avere ultimato la ricerca o gli studi in uno Stato membro, i cittadini di paesi terzi hanno diritto a soggiornare sul territorio di detto Stato membro per un periodo di ~~12~~ **18** mesi allo scopo di cercare lavoro o avviare un'impresa, se continuano a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, lettera a) e lettere da c) a f). Per un periodo compreso fra ~~tre~~ **sei** e **sei nove** mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere chiesto di dimostrare che continuano a cercare lavoro o stanno avviando un'impresa. Dopo ~~sei~~ **nove** mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere altresì chiesto di dimostrare che hanno una reale opportunità di essere assunti o di avviare un'impresa.
- 2.** ***Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo al cittadino di paese terzo interessato e, se del caso, ai suoi familiari in conformità con la loro legislazione nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, lettere a), c) e f). [Em. 47]***

Articolo 25

Familiari dei ricercatori *e degli studenti*

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non è subordinato al fatto che il titolare dell'autorizzazione a soggiornare per motivi di ricerca *o studio* abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile e abbia soggiornato per un periodo minimo stabilito.
2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure per l'integrazione di cui a tali disposizioni possono essere applicate soltanto dopo che all'interessato sia stato accordato il ricongiungimento familiare.
3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, l'autorizzazione ai familiari è accordata, purché ricorrano i requisiti per il ricongiungimento familiare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 60 giorni dalla data della domanda iniziale per i familiari di ricercatori *e studenti* di paesi terzi che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità.

4. In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, il periodo di validità dell'autorizzazione concessa ai familiari è uguale a quello dell'autorizzazione concessa ai ricercatori *o agli studenti*, purché lo consenta il periodo di validità del loro titolo di viaggio.
5. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non fissano un termine per l'accesso al mercato del lavoro. **[Em. 48]**

CAPO VI

MOBILITÀ TRA STATI MEMBRI

Articolo 26

Diritto alla mobilità tra Stati membri di ricercatori, studenti, *volontari* e tirocinanti ~~retribuiti~~

1. Il cittadino di paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i sei mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia ~~considerato~~ una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i sei mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro alla conclusione di un'altra convenzione di accoglienza. Se gli Stati membri richiedono un'autorizzazione per l'esercizio della mobilità, tale autorizzazione è accordata secondo le garanzie procedurali di cui all'articolo 29. Lo Stato membro non impone al ricercatore di uscire dal territorio per poter presentare domanda di autorizzazione .

2. Per periodi superiori a tre mesi, ma non a sei mesi, il cittadino di paese terzo ammesso come studente, **volontario** o tirocinante ~~retribuito~~ ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte degli studi, del tirocinio **o del volontariato** in un altro Stato membro, purché prima di trasferirsi in tale Stato membro abbia presentato all'autorità competente del secondo Stato membro:

- a) un titolo di viaggio valido;
- b) la prova di un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;
- c) la prova della sua accettazione da parte di un istituto di insegnamento superiore o di un istituto di formazione *o di volontariato* ospitante;
- d) la prova che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al ritorno.

3. Per la mobilità di studenti, *volontari* e tirocinanti dal primo Stato membro a un secondo Stato membro, le autorità del secondo Stato membro comunicano la loro decisione alle autorità del primo Stato membro. Si applica la procedura di cooperazione di cui all'articolo 32.

4. Al cittadino di paese terzo ammesso come studente può essere concesso di trasferirsi in un secondo Stato membro per una durata superiore a sei alle stesse condizioni applicate alla mobilità per un periodo superiore a tre mesi ma inferiore a sei mesi. Se gli Stati membri richiedono una nuova domanda di autorizzazione per esercitare la mobilità per un periodo superiore a sei mesi, tale autorizzazione è concessa in conformità dell'articolo 29.
5. Gli Stati membri non impongono agli studenti, **ai volontari o ai tirocinanti** di lasciare il territorio per presentare domanda di autorizzazione per la mobilità tra Stati membri.
[Em. 49]

Articolo 27

Diritti di ricercatori, **volontari, tirocinanti retribuiti e non retribuiti** e studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità

1. Gli Stati membri concedono ai cittadini di paesi terzi ammessi come ricercatori, **volontari, tirocinanti retribuiti e non retribuiti** o studenti ai sensi della presente direttiva. che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità, un'autorizzazione valida per tutta la durata del loro soggiorno negli Stati membri interessati purché:

a) l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore, *il volontario, il tirocinante retribuito e non retribuito* o lo studente *ha dichiarato che* intende recarsi sia reso noto prima del suo ingresso nel primo Stato membro;

b) il richiedente, se studente, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'istituto di insegnamento ~~superiore~~ interessato per frequentare un corso di studi.

b bis) il richiedente, se volontario, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'organizzazione o del programma di volontariato interessato, come il Servizio volontario europeo.

b ter) il richiedente, se tirocinante, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'ente ospitante interessato.

2. L'autorizzazione è concessa dal primo Stato membro in cui soggiorna il ricercatore, *il volontario, il tirocinante retribuito o non retribuito* o lo studente.
3. Laddove l'elenco completo degli Stati membri non sia noto prima dell'ingresso nel primo Stato membro:
 - a) per i ricercatori, si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi;
 - b) per gli studenti, *i tirocinanti retribuiti o non retribuiti e i volontari* si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi. **[Em. 50]**

Articolo 28

Soggiorno dei familiari nel secondo Stato membro

1. I familiari del ricercatore che si trasferisce in un secondo Stato membro conformemente agli articoli 26 e 27 sono autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, se la famiglia era già costituita nel primo Stato membro.
2. Entro un mese dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari in questione o il ricercatore, in conformità del diritto nazionale, presentano domanda di permesso di soggiorno in qualità di familiari alle autorità competenti di detto Stato membro.

Se il permesso di soggiorno rilasciato al familiare dal primo Stato membro scade durante la procedura o non consente più al titolare di soggiornare legalmente sul territorio del secondo Stato membro, gli Stati membri permettono a detta persona di soggiornare sul loro territorio, se necessario rilasciando un permesso di soggiorno nazionale provvisorio, o un'autorizzazione equivalente, che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente sul loro territorio con il ricercatore finché le autorità competenti del secondo Stato membro non abbiano deciso in merito alla domanda.

3. Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari interessati di presentare, contestualmente alla domanda di permesso di soggiorno:
 - a) il loro permesso di soggiorno nel primo Stato membro e un titolo di viaggio valido o le relative copie autenticate, e un visto se necessario;
 - b) la prova del loro soggiorno nel primo Stato membro in qualità di familiari del ricercatore;
 - c) la prova della sussistenza di un'assicurazione malattia per tutti i rischi nel secondo Stato membro, o del fatto che il ricercatore dispone di tale assicurazione per loro.

4. Il secondo Stato membro può richiedere al ricercatore di comprovare che il titolare:
 - a) dispone di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità dello Stato membro interessato;
 - b) dispone di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere all'assistenza sociale dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri valutano tali risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo nazionale delle retribuzioni e delle pensioni come del numero dei familiari.

CAPO VII

PROCEDURA E TRASPARENZA

Articolo 29

Garanzie procedurali e trasparenza

1. Le autorità competenti degli Stati membri prendono una decisione sulla domanda completa di autorizzazione e la notificano al richiedente per iscritto in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale, quanto prima e comunque entro ~~60~~ **30** giorni dalla data di presentazione della domanda ~~ed entro 30 giorni per i ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità.~~ ***Nel caso in cui la legislazione nazionale preveda la possibilità di ricorso dinanzi a un'autorità amministrativa, le autorità competenti degli Stati membri decidono in merito al ricorso al più tardi entro 30 giorni dalla data in cui è stato presentato il ricorso. [Em. 53]***

2. Ove le informazioni fornite a sostegno della domanda siano insufficienti, le autorità competenti segnalano al richiedente le altre informazioni ritenute necessarie e, ***all'atto della registrazione della domanda***, fissano un termine ragionevole per completare la domanda. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste. [Em. 54]
3. La decisione di rifiuto ~~della domanda~~ di ***un'***autorizzazione è notificata al cittadino di paese terzo interessato in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di impugnazione disponibili, il giudice o l'autorità nazionale dinanzi ai quali ~~essi~~ l'interessato può presentare ricorso e i termini per proporre l'azione ***nonché tutte le informazioni pratiche pertinenti che facilitano l'esercizio dei suoi diritti***. [Em. 55]
4. Ove ~~una domanda sia respinta~~ ***un'autorizzazione sia rifiutata*** o un'autorizzazione rilasciata in conformità della presente direttiva sia revocata, l'interessato ha diritto di proporre un'impugnazione legale dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione. [Em. 56]

Articolo 29 bis

Procedura accelerata per il rilascio di permessi di soggiorno o di visti a studenti, alunni e ricercatori

Può essere stipulata una convenzione per l'istituzione di una procedura accelerata di ammissione che preveda il rilascio del permesso di soggiorno o del visto per il cittadino di paese terzo interessato tra l'autorità di uno Stato membro competente per l'ingresso e il soggiorno di studenti, alunni o ricercatori cittadini di paesi terzi, da un lato, e, dall'altro, un istituto di insegnamento, un'organizzazione promotrice di programmi di scambio di alunni riconosciuta a tal fine o un istituto di ricerca approvato dallo Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa nazionale. [Em. 57]

Articolo 30

Trasparenza e accesso alle informazioni

Gli Stati membri rendono disponibili informazioni *comprensibili e facilmente accessibili* sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, tra cui le risorse minime mensili richieste, i diritti, tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda e le tasse applicabili. Gli Stati membri rendono disponibili informazioni sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi dell'articolo 8. [Em. 58]

Articolo 31

Tasse

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame *il trattamento* delle domande presentate in conformità della presente direttiva. ~~L'importo~~ *Il livello* di tale tassa non può essere ~~tale~~ *eccessivo o sproporzionato tanto da compromettere ostacolare* gli obiettivi della direttiva. *Se tale tassa è a carico della persona tirocinante o collocata alla pari cittadina di paese terzo, tale persona ha il diritto di essere rimborsata rispettivamente dall'ente ospitante o dalla famiglia ospitante.* [Em. 59]

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Punti di contatto

1. Gli Stati membri designano punti di contatto incaricati di ricevere e trasmettere le informazioni necessarie all'attuazione degli articoli 26 e 27.
2. Gli Stati membri assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1.

2 bis. *Gli Stati membri facilitano la procedura di domanda permettendo ai cittadini di paesi terzi di presentare la domanda e completare la procedura per qualsiasi Stato membro nell'ambasciata o nel consolato dello Stato membro che risulta più comodo per il richiedente. [Em. 60]*

Articolo 33

Statistiche

Annualmente, e per la prima volta entro il [...], gli Stati membri comunicano alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi a cui hanno rilasciato autorizzazioni, conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Inoltre, nella misura del possibile, trasmettono alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi le cui autorizzazioni sono state rinnovate o revocate nell'anno civile precedente, indicandone la cittadinanza. Allo stesso modo, comunicano statistiche sui familiari dei ricercatori ammessi.

Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono trasmesse alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è [...].

¹ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

Articolo 34

Relazioni

Periodicamente, e per la prima volta entro [cinque anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.

Articolo 35

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni a decorrere dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità del riferimento e la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 36

Abrogazione

Le direttive 2005/71/CE e 2004/114/CE sono abrogate con effetto dal [*giorno successivo alla data di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma*], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 37

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 38

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati .

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 37)

Direttiva 2004/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12)

Direttiva 2005/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15)

Parte B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale [e applicazione]
(di cui all'articolo 35)

Direttiva	Termine di recepimento	Data di applicazione
2004/114/CE	12.1.2007	
2005/71/CE	12.10.2007	

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2004/114/CE	Direttiva 2005/71/CE	La presente direttiva
Articolo 1, lettera a)		Articolo 1, lettera a)
Articolo 1, lettera b)		-
-		Articolo 1, lettere b) e c)
Articolo 2, frase introduttiva		Articolo 3, frase introduttiva
Articolo 2, lettera a)		Articolo 3, lettera a)
Articolo 2, lettera b)		Articolo 3, lettera c)
Articolo 2, lettera c)		Articolo 3, lettera d)
Articolo 2, lettera d)		Articolo 3, lettera e)
-		Articolo 3, lettere f) e g)
Articolo 2, lettera e)		Articolo 3, lettera l)
Articolo 2, lettera f)		Articolo 3, lettera h)
Articolo 2, lettera g)		-
-		Articolo 3, lettera i)
-		Articolo 3, lettere da m) a s)
Articolo 3, paragrafo 1		Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2		Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a e)
-		Articolo 2, paragrafo 2, lettere f) e g)
Articolo 4		Articolo 4
Articolo 5		Articolo 5, paragrafo 1
-		Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 1		Articolo 6, lettere da a) a e)
-		Articolo 6, lettera f)
Articolo 6, paragrafo 2		-

-		Articolo 7
Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva		Articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)		Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c)		-
Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)		Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 2		Articolo 10, paragrafo 2
-		Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 8		-
-		Articolo 11
Articolo 9, paragrafi 1 e 2		Articolo 12, paragrafi 1 e 2
Articolo 10, frase introduttiva		Articolo 13, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 10, lettera a)		Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 10, lettere b) e c)		-
-		Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)
-		Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 11, frase introduttiva		Articolo 14, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 11, lettera a)		-
Articolo 11, lettera b)		Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 11, lettera c)		Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 11, lettera d)		Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)

Articoli 12-15		-
-		Articoli 14, 15 e 16
Articolo 16, paragrafo 1		Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva
-		Articolo 20, paragrafo 1, lettere da a) a c)
Articolo 16, paragrafo 2		Articolo 20, paragrafo 2
-		Articolo 21
Articolo 17, paragrafo 1, primo comma		Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma		Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 17, paragrafo 2		Articolo 23, paragrafo 3
Articolo 17, paragrafo 3		-
Articolo 17, paragrafo 4		Articolo 23, paragrafo 4
-		Articoli 15, 24, 25 e 27
-		Articolo 17
Articolo 18, paragrafo 1		-
-		Articolo 29, paragrafo 1
Articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4		Articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 19		-
-		Articolo 30
Articolo 20		Articolo 31
-		Articoli 32 e 33
Articolo 21		Articolo 34
Articoli 22-25		-
-		Articoli 35, 36 e 37
Articolo 26		Articolo 38
-		Allegati I e II

	Articolo 1	-
	Articolo 2, frase introduttiva	-
	Articolo 2, lettera a)	Articolo 3, lettera a)
	Articolo 2, lettera b)	Articolo 3, lettera i)
	Articolo 2, lettera c)	Articolo 3, lettera k)
	Articolo 2, lettera d)	Articolo 3, lettera b)
	Articolo 2, lettera e)	-
	Articoli 3 e 4	-
	Articolo 5	Articolo 8
	Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
	-	Articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f)
	Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)
	Articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c)	-
	Articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5	Articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5
	Articolo 7	-
	Articolo 8	Articolo 16, paragrafo 1
	Articolo 9	-
	Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 2, lettera a)
	-	Articolo 19, paragrafo 2, lettera b)
	Articolo 10, paragrafo 2	-
	Articolo 11, paragrafi 1 e 2	Articolo 22
	Articolo 12, frase introduttiva	-
	Articolo 12, lettera a)	-
	Articolo 12, lettera b)	-

	Articolo 12, lettera c)	Articolo 21, paragrafo 1
	Articolo 12, lettera d)	-
	Articolo 12, lettera e)	-
	-	Articolo 21, paragrafo 2
	Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 26, paragrafo 1
	Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 26, paragrafo 1
	Articolo 13, paragrafi 3 e 5	Articolo 26, paragrafo 1
	Articolo 13, paragrafo 4	-
	-	Articolo 26, paragrafi 2, 3 e 4
	Articoli 14-21	-